

STATUTO FONDAZIONE "HUMANITATE E.T.S."

Art.1 (Denominazione)

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, è costituita una fondazione denominata Fondazione **"HUMANITATE ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata, **"HUMANITATE E.T.S."**.

Art.2 (Sede e durata)

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Livorno.

2.2 Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove.

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art.3 (Finalità)

3.1 Al fine di perseguire il bene comune e favorendo il pieno sviluppo della persona, la Fondazione persegue fini sociali, solidali e di utilità pubblica all'interno del Terzo settore attraverso la pratica della solidarietà e del pluralismo.

La Fondazione è custode della fragilità dei più deboli, siano essi anziani, poveri, disabili, malati o minori in difficoltà.

Si prende cura di loro implementando le azioni necessarie per mantenere o scoprire la propria dignità di essere umano, quale creatura di Dio. Attraverso le proprie strutture residenziali o di terzi, centri diurni e progetti sociali, aiuta le persone nei bisogni primari e nello sviluppo relazionale. I servizi socio-sanitari offerti si ispirano ai principi cristiani.

Nei casi in cui collabora in strutture terze di Congregazioni Religiose o Diocesi, la Fondazione cammina a lato dei religiosi affiancandoli e alleggerendone il carico dei compiti e delle responsabilità nel gestire le opere. Attraverso l'ascolto, lo studio di soluzioni manageriali e la condivisione trasparente di queste ultime, il personale della Fondazione compie un tratto di strada con chi già aiuta i più deboli.

L'attenzione e la professionalità messe in campo dalla Fondazione sono volte a farsi carico delle difficoltà, a ridare speranza, a incoraggiare, a sollevare dai pesi facilitando il processo di riscoperta della bellezza e dell'unicità di ogni persona, anche nella fase terminale della vita o nelle difficoltà legate alla malattia psichica o fisica.

La Fondazione supporta inoltre l'incarnazione nel tempo attuale del carisma proprio degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica con cui collabora.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.2 La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che e-

steri.

3.3 L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica così come esposti e citati dalla Dottrina sociale della Chiesa quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.

Art.4 (Attività)

4.1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed ispirati anche all'opera della Chiesa, mediante lo svolgimento -in via esclusiva o principale- delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge n.328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n.104/1992 e alla Legge n.112/2016 e loro successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n.53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educati-

va;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. n.117/2017;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;

i) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n.166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 D.Lgs. n.117/2017;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

1. prestare aiuti di qualsiasi tipo, di carattere economico o tecnico per contribuire allo sviluppo sociale, economico, culturale di singole persone beneficiarie, persone giuridiche o della collettività;

2. offrire prestazioni di servizi psicosociali e/o socio-sanitari a persone fragili, quali servizi territoriali, residenze per anziani, case di riposo, alloggi per anziani, strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera per disabili o anziani, centri diurni per anziani, alloggi protetti, residenze, centri sanitari, case famiglia per minori o per mamme con bambino, mense per i poveri, ecc;

3. offrire assistenza psicosociale specializzata a persone in situazioni di esclusione o difficoltà sociali, con particolare attenzione nei riguardi dei minorenni, disabili, giovani, donne, anziani e migranti, per mezzo di centri e servizi di orientamento e accoglienza, strutture per il recupero, la protezione e l'accompagnamento di minorenni sottoposti a misure giudiziarie, centri diurni, centri di formazione occupazionale, alloggi protetti, case famiglia, comunità alloggio, etc.;

4. promuovere attività produttive che agevolino prodotti e servizi adattati alle necessità dei gruppi a rischio di esclusione sociale o che siano rivolte all'ingresso nel mercato del lavoro di persone escluse dallo stesso, o attraverso imprese di reinserimento professionale o centri per l'impiego, servizi d'intermediazione per il lavoro e qualunque azione sia utile per il raggiungimento di tali finalità;

5. sostenere l'operato di altri enti senza scopo di lucro o finalità analoghe o complementari attraverso servizi di consulenza, orientamento, formazione e/o gestione di progetti e/o centri;

6. organizzare corsi, cicli di conferenze, seminari, studi e atti formativi su temi attinenti alle finalità della Fondazione;

7. redigere, editare e distribuire dépliant, studi monografici e qualsiasi tipo di pubblicazione incluse quelle telematiche, periodica o meno, d'informazione, formazione e divulgazione delle finalità della Fondazione;

8. promuovere, organizzare e svolgere mostre, incontri monografici e periodici in presenza e on line su temi riguardanti le finalità della Fondazione;

9. organizzare campagne di stampa, radio, televisione e altri mezzi di comunicazione che consentano la diffusione delle idee che contribuiscano allo sviluppo delle finalità della Fondazione;

10. concedere borse di studio o di formazione su tutte le materie inerenti le finalità della Fondazione;

11. sviluppare un'offerta educativa di qualità aperta a tutti i livelli educativi dell'istruzione formale, offrendo una crescita integrale della personalità degli studenti;

12. proporre una formazione con valori basati sul concetto trascendente della persona e del mondo propri dell'identità cristiana;

13. incentivare, proteggere e sostenere i centri educativi la cui didattica sia coerente alle finalità della Fondazione;

14. favorire percorsi d'inserimento socio-lavorativo che rendano possibile il superamento delle situazioni di disagio sociale;

15. porre in essere attività per promuovere stili di vita personali e collettivi e attività economiche in armonia con l'ecologia integrale, l'economia circolare e la transizione ecologica;

16. porre in essere attività di conoscenza, valorizzazione e trasmissione dei valori materiali e immateriali propri del carisma particolare degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica con cui collabora;

17. porre in essere qualsiasi altra attività che permetta alla Fondazione il miglior raggiungimento delle sue finalità.

Art.5 (Attività diverse e raccolta fondi)

5.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs.

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi -mediante ricevimento da terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale.

Art.6 (Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario costituito dalla somma di denaro apportata dall'Ente Fondatore in sede di costituzione della Fondazione il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

b) dal conferimento di denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, even-

tualmente effettuati dal Fondatore e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo;

c) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e/o donazione o comunque a titolo gratuito, salva l'accettazione del Consiglio di Amministrazione;

d) dai contributi erogati dallo Stato, da Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere e/o natura che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

6.3 Le risorse economiche della Fondazione sono costituite:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

b) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

d) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano accettate dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento diretta o indiretta volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione. Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.4 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art.7 (Organi)

7.1 Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

7.2 Alle cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e, ove nominati, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola, po-

tranno essere riconosciuti compensi proporzionati all'attività svolta per specifici incarichi, nonché rimborsi spese, il tutto comunque nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Art.8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri designati dal Fondatore.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone con significative esperienze e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, preferibilmente tra esponenti del mondo cattolico e dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente.

8.2 Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle adunanze dell'organo, salvo possibilità dell'organo stesso di rimuovere detta causa di decadenza con il voto favorevole -senza

computarsi il voto dell'Amministratore di cui si tratta- della maggioranza dell'organo stesso calcolata sul numero totale dei membri. Sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

8.5 In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno per cooptazione entro 60 (sessanta) giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

8.6 I membri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere rinominati.

8.7 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere riconosciuti compensi proporzionati all'attività svolta, nonché rimborsi spese, il tutto comunque nel rispetto della normativa applicabile in materia.

8.8 I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cit-

tadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

Art.9 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente disposto, delibera sempre con modalità di espressione di voto collegiale e decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, a norma dell'art. 10.5 del presente Statuto.

9.2 In particolare:

- a. predispone il programma annuale di attività della Fondazione;
- b. approva i regolamenti;
- c. discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sulla estinzione della Fondazione, osservando quanto indicato dall'art. 42 *bis* c.c. e dalle norme in esso richiamate;
- d. nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente, ad eccezione del primo Presidente, nominato nell'atto costitutivo;
- e. nomina, con voto favorevole di due terzi dei propri compo-

menti, il Direttore, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere adeguati al ruolo, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso;

f. delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ovvero rinnova la detta causa di decadenza ai sensi del precedente art.8.2;

g. nomina con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'Organo di Controllo, ad eccezione della prima nomina, effettuata nell'atto costitutivo e ne stabilisce il compenso;

h. predispone e approva il bilancio di previsione, le sue eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa o il bilancio sociale (secondo le previsioni di legge applicabili), documentando laddove necessario il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Fondazione come da art. 5 del presente Statuto;

i. delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;

j. delibera su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;

k. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del

caso destinandole in parte a patrimonio;

l. delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 6 del presente Statuto;

m. delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;

n. discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

o. ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso;

p. delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

q. costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Art.10 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno di cui una per l'approvazione del

bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie sia urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, uti-

lizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per un orario diverso, ove vi sia il consenso degli aventi diritto, ovvero per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

10.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di

convocazione previste per i Consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo. Possono essere invitati a partecipare, invece, il Direttore, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

10.5 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mentre quelle riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.11 (Presidenza)

11.1 Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri, ad eccezione del primo Presidente, nominato nell'atto costitutivo. Qualora occorrano più riunioni per addivenire al-

la nomina, la presidenza sarà tempestivamente assunta dal Consigliere più anziano di età.

11.2 Il Presidente rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a. ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti;

b. esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;

c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d. presiede il Comitato Scientifico, ove istituito, ne convoca le riunioni; nomina, fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi casi discrezionalmente; ne coordina l'attività.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.5 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra per-

sonalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art.12 (Organo di Controllo)

12.1 L'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito, ove non monocratico, da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c..

12.3 L'Organo di Controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge,

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: redige relazioni sul bilancio di previsione, sul bilancio di esercizio (o sul rendiconto per cassa o sul bilancio sociale) e sui risultati di gestione; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale -ove necessario- sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.5 L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs. n.117/2017, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto in-

caricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6 In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica, chi ha proceduto alla nomina provvederà alla relativa sostituzione.

12.7 L'Organo di Controllo, quando collegiale, è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 (novanta) giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno e in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio (o sul rendiconto per cassa o sul bilancio sociale).

12.8 Le deliberazioni dell'Organo di Controllo dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai suoi membri effettivi.

12.9 I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

12.10 Per la carica di membro dell'Organo di Controllo e/o di Revisore di cui al successivo articolo 13, è previsto un compenso.

Art.13 (Revisione legale dei conti)

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. n.117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.14 (Direttore)

14.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

14.2 Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di Controllo e dal Comitato scientifico ove nominato e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il Direttore, inoltre, può partecipare -senza diritto di voto- alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.15 (Volontari)

15.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

15.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni, mediante le attività svolte dalla Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti e nelle forme indicate dall'art. 17 D.Lgs. n.117/2017.

15.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

15.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art.16 (Libri sociali obbligatori)

16.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali, ove nominati;
- il libro dei volontari.

16.2 Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo di riferimento e il libro dei volontari è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. le modalità di richiesta e consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione.

Art.17 (Esercizio finanziario e bilanci)

17.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° (primo) Gennaio e termina con il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

17.2 Al termine di ogni esercizio la Fondazione redige il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Entro il 31 (trentuno) Ottobre di ogni anno la Fondazione redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, dovranno essere seguiti i principi previsti dalla normativa applicabile. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D.Lgs. n.117/2017 e in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

17.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione o singolarmente dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano in quelli indicati nel bilancio di previsione.

17.5 Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art.13 D.Lgs. n.117/2017.

17.6 La Fondazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D.Lgs. n.117/2017 può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D.Lgs. n.117/2017 e in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

17.7 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

17.8 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art.18 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione)

18.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione con il voto unanime di tutti i suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione.

18.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

18.3 Gli atti relativi a trasformazione, fusione e/o scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 19 (Rinvio)

19.1 Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. n.117/2017, del Codice Civile in materia di Fondazioni, nonché quelle della normativa applicabile in materia.

Firmato: Juan Agustin de Asis Orta nei nomi

- " fr. Antonello Mura
- " Tommaso Morandi (teste)
- " Benedetta Colucci (teste)

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.